

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL'11 GENNAIO 2010, N. 770: sulla configurabilità delle videoregistrazioni come prova documentale di un illecito.

In merito all'abbandono di rifiuti speciali (nella fattispecie: materiale in pallet, in cellophane o film plastico) su un'area antistante un'attività gestita da soggetti terzi estranei al comportamento illecito e sottoposta al controllo di videoregistrazioni la Cassazione ha ritenuto che: *«Trattasi di videoregistrazioni eseguite dal proprietario del terreno, inerenti ad area non recintata, aperta al passaggio pubblico, non lesive della libertà morale delle persone coinvolte nelle stesse. Dette videoregistrazioni, pertanto, non appartengono al "genus" delle intercettazioni ma a quello delle prove documentali, non disciplinate in modo tipico dalla legge, ma rientranti nelle prove ex art. 234 cpp, per le quali non necessita alcuna preventiva autorizzazione dell'A.G. ex artt. 266 e segg. cpp...».*



770 / 10

10

RE P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza pubblica

del 25/11/09

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

Dott. Aldo	Grassi	Presidente
1. Dott. Mario	Gentile	Consigliere
2. Dott. Margherita	Marmo	Consigliere
3. Dott. Maria Silvia	Sensini	Consigliere
4. Dott. Santi	Gazzara	Consigliere

N. *208P*
REGISTRO GENERALE
N. 22528/09

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

Stedile Lucio, nato il 09/11/72

Avverso la Sentenza

Tribunale di Trento, in data 17/03/09

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile

Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Antonio Siniscalchi

che ha concluso per Rigetto del ricorso

Udito, per la parte civile, l'Avv. //

Udito il difensore Avv. //

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Trento, con sentenza emessa il 17/03/09, dichiarava Stedile Lucio, colpevole del reato di cui all'art. 256, comma 2°, D.L.vo 152/06 e lo condannava alla pena di € 2.000,00 di ammenda.

L'interessato proponeva Appello - qualificato ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 568, 5° comma, cpp,⁶ trattandosi di sentenza inappellabile ex art. 593 cpp - deducendo censure varie.

In particolare il ricorrente esponeva:

1. che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato;
2. che non erano utilizzabili le registrazioni visive effettuate dalla parte offesa, perché non autorizzate ex art. 266 e segg. cpp;
3. che la pena inflitta era eccessiva.

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'assoluzione dell'imputato.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 25/11/09, ha chiesto il rigetto dello stesso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di Trento ha congruamente motivato in ordine a tutti i punti fondamentali della decisione.



In particolare il giudice del merito ha accertato che Stedile Lucio, quale titolare della ditta Speedy Trans srl – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – provvedeva a depositare in modo definitivo nell'area antistante l'officina gestita da Fastelli Ivano, i rifiuti provenienti dall'attività della propria azienda (ossia materiale in pallet, in cellophane o film plastico).

Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 256, 2° comma, D.L.vo 152/06, come contestato in atti.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate ed errate in diritto.

In primo luogo va disattesa l'eccezione processuale relativa alle videoregistrazioni effettuate del titolare dell'area ove venivano abbandonati i rifiuti, provenienti della società Speedy Trans srl, gestita da Stedile Lucio.

Trattasi di videoregistrazioni eseguite dal proprietario del terreno, inerenti ad area non recintata, aperta al passaggio pubblico, non lesive della libertà morale delle persone coinvolte nelle stesse. Dette videoregistrazioni, pertanto, non appartengono al "genus" dell'intercettazione, ma a quello delle prove documentali, non disciplinate in modo tipico della legge, ma rientranti nelle prove ~~documentali~~ ex art. 234 cpp, per le quali non necessita alcuna preventiva autorizzazione dell'A.G. ex artt. 266 e segg. cpp [Giurisprudenza di legittimità consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 26796 del 28/07/06, rv 234267; Cass. Sez. I Sent. n. 31389 dell'01/08/07, rv 237502; Cass. Sez. V Sent. n. 46307 del 30/11/04, rv 230394; Cass. Sez. V Sent. n. 24715 del 31/05/04, rv 228732; Cass. Sez. I Sent. n. 7455 del 20/02/09, rv 242876]

Quanto alle censure relative alla responsabilità penale dell'imputato, le stesse sono sostanzialmente generiche, perché non pertinenti, sotto il profilo giuridico, alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.



Sono, comunque, infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito.

Parimenti va disattesa la doglianza inerente alla misura della pena, perché del tutto generica e comunque infondata risultando la pena inflitta (€ 2.000,00 di ammenda) proporzionata all'entità dei fatti ed alla personalità dell'imputato.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Stedile Lucio con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.


P. Q. M.

La Corte,

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 25/11/09

Il Presidente


(dott. A. Grassi)

L'Estensore

(dott. M. Gentile)



